



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 27/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTA** la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 13 agosto 2002 recante l'"Istituzione dell'area marina protetta denominata Isola dell'Asinara";
- VISTO** il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Isola dell'Asinara approvato con D.M. 31/08/2009;
- VISTA** la propria ordinanza n. 18/2013 del 22/04/2013 e successive modifiche, recante il "Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Torres";
- VISTA** la nota n.11475 in data 15/06/2016 del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, con la quale il suddetto ente ha comunicato di voler riattivare il sito archeologico sommerso in località cala reale (Isola dell'Asinara);
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 30/06/2016 presso la sede di questa capitaneria di porto, alla quale hanno partecipato: il comune di Porto Torres – assessorato alla cultura, l'ente parco isola dell'Asinara, la soprintendenza archeologica della Sardegna – sede di Sassari, il Diving Club cala d'oliva;
- VISTA** la propria precedente ordinanza n. 41/2016 in data 14/07/2016;
- RITENUTO** opportuno dettare ulteriori prescrizioni per poter meglio disciplinare la fruizione del sito archeologico sommerso in località di Cala Reale (Isola dell'Asinara), sia per tutelare il sito, sia per salvaguardare l'incolumità dei visitatori e degli addetti alla sorveglianza;
- VISTI** gli atti di ufficio;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

Che nel tratto di mare antistante il molo di Cala Reale dell'Isola dell'Asinara, delimitato dalle coordinate geografiche di seguito indicate, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è stato reso fruibile il sito archeologico sommerso:

COORDINATE GEOGRAFICHE WGS 84

Punto	Latitudine	Longitudine
A1	41° 03',654 N	008° 17',512 E
B1	41° 03',667 N	008° 17',508 E
C1	41° 03',664 N	008° 17',486 E
D1	41° 03',651 N	008° 17',491 E

ORDINA

Art. 1

Segnalamento del sito

Il sito archeologico sommerso deve essere segnalato con n. 4 (quattro) boe, di color bianco poste ai vertici della zona individuata dalle coordinate sopra riportate. Tali boe devono essere dotate di segnalamento luminoso utile alla loro individuazione in ore notturne.

Art. 2

Divieti

All'interno dell'area sopra individuata sono vietate:

- la navigazione, la sosta e l'ancoraggio alle unità di qualsiasi genere;
- l'attività di pesca, sia professionale che sportiva, esercitata con qualunque attrezzo;
- l'asportazione di oggetti (reperti) o di parti di essi; è altresì vietato toccare i reperti o spostarli;
- l'attività di snorkeling e l'immersione, in assenza di accompagnatori autorizzati;
- l'immersione in ore notturne;

Durante le visite guidate è vietato nuotare ad una distanza inferiore a mt. 1 dal fondale.

Art. 3

Deroghe

I divieti di cui al precedente art.2 non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera e FF.OO., nonché alle unità di soccorso o di altre pubbliche amministrazioni competenti per materia, le quali, comunque, hanno l'obbligo di segnalare all'Ente Gestore e all'Autorità marittima ogni notizia di interesse afferente il sito.

La Soprintendenza per i beni archeologici potrà in ogni momento condurre attività di superficie e/o subacquee per l'espletamento dei compiti istituzionali in materia di tutela dei beni archeologici sommersi, dandone comunicazione al Parco Nazionale "Isola dell'Asinara" ed alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Art. 4

Attività di visite guidate subacquee

Lo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee deve essere autorizzato e svolto secondo le modalità indicate nel Regolamento che istituisce l'Area Marina Protetta Isola

dell'Asinara e nell'Ordinanza n.18/2013 del 22/04/2013 - CAPO XI, come modificata, di questa Capitaneria di Porto, recante il "Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Torres", meglio citati in premessa.

Chiunque intenda visitare il sito deve rivolgersi alla società di diving individuata, temporaneamente ed in via sperimentale dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro.

La Società CORMORANO MARINA, in qualità di gestore del campo boe in loco, deve rendere noto ai propri clienti ivi diretti il contenuto della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque avesse notizia di danni o rischi di danni per il sito in questione, di darne immediata notizia all'Autorità Marittima e/o alla Soprintendenza per i beni archeologici, segnalando altresì, senza ritardo, ogni altra notizia di interesse al fine di evitare il furto o il danneggiamento dei reperti ivi presenti.

Art. 5

Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art.176 del D. Lgs 42/2004 o del D. Lgs 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt.53 e 55 del D.Lgs. 171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Art. 6

Pubblicità

La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Porto Torres, inclusione nel sito istituzionale www.guardiacostiera.it e invio a tutti gli enti competenti, nonché attraverso un'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Art. 7

Abrogazioni

Le precedenti Ordinanze nr. 39/2014 in data 27/07/2014 e nr. 41/2016 in data 14/07/2016 sono abrogate.

Porto Torres, 13/07/2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo BIANCA

